

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 19

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

ALLEGATO (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto n. 156 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 20

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. Atto n. 165 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 23

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 26

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 27

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 32

AVVERTENZA 36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, su richiesta del Governo intercorsa per le vie brevi, avverte che, non essendovi obiezioni, l'esame in sede consultiva delle proposte emendative riferite al decreto-legge n. 19 del 2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447-A), già previsto quale primo punto all'ordine del giorno, sarà posticipato al termine dell'esame dei restanti punti in convocazione, al fine di consentire al Governo stesso di ultimare la verifica istruttoria sulle proposte emendative medesime ai fini dell'elaborazione del parere di competenza.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), pur comprendendo la *ratio* della comunicazione testé resa dal presidente Buompane, osserva come il provvedimento in esame rivesta comunque una indubbia rilevanza anche ai fini della competenza propria della Commissione bilancio, giacché appare evidente che le diverse misure di contenimento e di controllo nello stesso contenute risultano suscettibili di determinare costi diretti ed indiretti, in termini ad esempio di ulteriore contrazione delle attività economiche, a carico della finanza pubblica.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi

in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta (*vedi allegato*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, preso atto della documentazione testé depositata dal Governo, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) intende richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su taluni profili problematici del provvedimento in esame, a suo avviso meritevoli di una più attenta considerazione. In primo luogo, evidenzia come le disposizioni di cui all'articolo 5 non rivestono carattere oneroso bensì appaiono idonee ad ingenerare risorse aggiuntive, posto che il differimento al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è suscettibile di determinare maggiori introiti in favore dell'erario, ciò in virtù, tra l'altro, del mantenimento di una più estesa base imponibile. In secondo luogo, segnala come, con riferimento alle garanzie prestate da Sace Spa, la Banca d'Italia in sede di audizione presso le Camere, occorsa sia sul provvedimento in esame sia sul recente Documento di economia e finanza 2020, ha realisticamente ipotizzato un tasso di insolvenza del 10 per cento, con la conseguenza che le disposizioni in esame risulterebbero prive di adeguata copertura, giacché le contro-garanzie dello Stato rilasciate a favore delle garanzie concesse dalla Sace Spa

sono state contabilizzate esclusivamente sul saldo netto da finanziare. A suo avviso, infatti, la mancata imputazione dell'onere anche in termini di indebitamento netto costituisce un palese errore di valutazione che inevitabilmente comporterà – come peraltro già avvenuto in occasione del decreto-legge del 2017 concernente la liquidazione delle banche venete – una riclassificazione dell'operazione da parte di Eurostat, con conseguente registrazione *ex post* dei relativi effetti anche sull'indebitamento netto. Rileva come le predette garanzie prestate da Sace Spa debbano necessariamente essere considerate alla stregua di garanzie standardizzate, stante la numerosità dei possibili beneficiari e l'uniformità delle condizioni sottostanti il loro rilascio, come tali quindi incidenti anche in termini di indebitamento netto. Tanto premesso, rileva come la corretta imputazione delle garanzie medesime anche in termini di indebitamento netto, oltre che essere coerente rispetto alla disciplina europea in materia di contabilizzazione di tali poste di bilancio, risulterebbe altresì particolarmente vantaggiosa in confronto al quadro finanziario complessivo del nostro Paese, tenuto conto che tale maggiore impatto interverrebbe non nel prossimo futuro, ma nel corso del corrente anno, ossia in un contesto favorevolmente contrassegnato dalla provvisoria sospensione, per l'anno in corso, delle stringenti regole imposte dal Patto di stabilità e crescita.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Atto n. 156.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. I costi di funzionamento del Comitato ETS di cui all'articolo 4 saranno coperti attraverso i proventi delle aste per i diritti di emissione con riferimento sia al trasporto aereo (articolo 6, comma 2, lettera *m*) che agli impianti fissi (articolo 23, comma 7, lettera *n*). In questo quadro, i compensi dei componenti del predetto Comitato saranno definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 12, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, e troveranno copertura, al pari delle altre spese di funzionamento, nei proventi delle predette aste, giacché gli oneri da coprire risultano sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste stesse, stimate in circa 1,2 miliardi di euro complessivi per il 2020. Avverte che trovano copertura nei proventi delle aste per i diritti di emissione anche le spese per le ore di straordinario prestate, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro capite*, dalle

cinque unità di personale della Segreteria tecnica, nonché quelle relative alla convenzione con la Società *in house* che, per altro, non risultano aumentate rispetto a quelle sostenute a legislazione vigente, posto che la convenzione stessa è ancora in atto. In ogni caso, non sussiste possibilità di sottrazione di proventi destinati ad altre finalità, giacché i proventi delle aste sono considerevolmente aumentati rispetto alle precedenti annualità. L'inserimento, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013, di nuove finalità di spesa rispetto a quelle previste a legislazione vigente interviene sull'utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia, comportando un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse, in ogni caso, alla discrezionalità delle amministrazioni interessate. Non si determina, pertanto, alcun effetto vincolante circa l'impiego delle risorse né si evidenzia alcun pregiudizio riguardo agli interventi già avviati, posto che i proventi delle aste sono in crescita rispetto agli anni precedenti e che le nuove finalità di spesa saranno prese in considerazione soltanto in sede di adozione del prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui saranno determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 20 riproduce nella sostanza, almeno in parte, le disposizioni già recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 30 del 2013 che già prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contenente anche il Piano di monitoraggio ai sensi del successivo comma 3, è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni, nell'anno 2017 il Comitato ha adottato 58 verbali di accertamento, con cui sono state irrogate sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, di cui 16 effettivamente pagate, per un importo complessivo pari ad euro 476.429,60. L'articolo 34, recante la disciplina del Sistema

di registri, stabilendo – con norma analoga a quella di cui al vigente articolo 28 del decreto legislativo n. 30 del 2013 – che le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono conservate nel registro dell'Unione ai fini della gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana e per l'effettuazione di attività quali l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote medesime, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Governo, evidenzia tuttavia come l'articolo 6, nel disciplinare l'assegnazione delle quote di emissione agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta, non tiene conto della previsione di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che esclude dalla riassegnazione alla spesa un importo pari a un milione di euro, a valere sulla quota spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultando in ciò suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tale specifico riguardo, rileva pertanto la necessità di riformulare l'alinea del comma 2 del predetto articolo 6, nel senso di prevedere che la riassegnazione dei proventi derivanti dalle vendite all'asta ai pertinenti capitoli di spesa riguarda l'ammontare eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del successivo articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ferma restando tale precisazione, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il

profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (Atto n. 156);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i costi di funzionamento del Comitato ETS di cui all'articolo 4 saranno coperti attraverso i proventi delle aste per i diritti di emissione con riferimento sia al trasporto aereo (articolo 6, comma 2, lettera *m*) che agli impianti fissi (articolo 23, comma 7, lettera *n*));

in questo quadro, i compensi dei componenti del predetto Comitato saranno definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 12, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, e troveranno copertura, al pari delle altre spese di funzionamento, nei proventi delle predette aste, giacché gli oneri da coprire risultano sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste stesse, stimate in circa 1,2 miliardi di euro complessivi per il 2020;

trovano copertura nei proventi delle aste per i diritti di emissione anche le spese per le ore di straordinario prestate, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro capite*, dalle cinque unità di personale della Segreteria tecnica, nonché quelle relative alla convenzione con la Società *in house* che, per altro, non risultano aumentate rispetto a quelle sostenute a legislazione vigente, posto che la convenzione stessa è ancora in atto;

in ogni caso, non sussiste possibilità di sottrazione di proventi destinati ad altre finalità, giacché i proventi delle aste sono considerevolmente aumentati rispetto alle precedenti annualità;

l'inserimento, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013, di nuove finalità di spesa rispetto a quelle previste a legislazione vigente interviene sull'utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia, comportando un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse, in ogni caso, alla discrezionalità delle amministrazioni interessate;

non si determina, pertanto, alcun effetto vincolante circa l'impiego delle risorse né si evidenzia alcun pregiudizio riguardo agli interventi già avviati, posto che i proventi delle aste sono in crescita rispetto agli anni precedenti e che le nuove finalità di spesa saranno prese in considerazione soltanto in sede di adozione del prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui saranno determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa;

l'articolo 20 riproduce nella sostanza, almeno in parte, le disposizioni già recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 30 del 2013 che già prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contenente anche il Piano di monitoraggio ai sensi del successivo comma 3, è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda;

per quanto riguarda l'irrogazione delle sanzioni, nell'anno 2017 il Comitato ha adottato 58 verbali di accertamento, con cui sono state irrogate sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, di cui 16 effettivamente pagate, per un importo complessivo pari ad euro 476.429,60;

l'articolo 34, recante la disciplina del Sistema di registri, stabilendo – con norma analoga a quella di cui al vigente articolo 28 del decreto legislativo n. 30 del 2013 – che le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono conservate nel registro dell'Unione ai fini della gestione

dei conti di deposito aperti nella sezione italiana e per l'effettuazione di attività quali l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote medesime, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che l'articolo 6, nel disciplinare l'assegnazione delle quote di emissione agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta, non tiene conto della previsione di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che esclude dalla riassegnazione alla spesa un importo pari a un milione di euro, a valere sulla quota spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultando in ciò suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

rilevata pertanto la necessità di riformulare l'alinea del comma 2 dell'articolo 6, nel senso di prevedere che la riassegnazione dei proventi derivanti dalle vendite all'asta ai pertinenti capitoli di spesa riguarda l'ammontare eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del successivo articolo 23, comma 4, secondo periodo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo la parola: riassegnati aggiungere le seguenti: , per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo, ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

Atto n. 165.

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 aprile 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue. Attualmente è presente in Italia un solo impianto di riciclaggio autorizzato, ma non risulta ancora riciclata alcuna nave dopo l'entrata in vigore del Regolamento 1257/2013. Per quanto concerne invece il naviglio nazionale riciclato all'estero, attualmente risulta essere stata riciclata, ai sensi del Regolamento 1257/2013, una sola nave presso un cantiere sito in Turchia (nave « Norman Atlantic »). Per tale nave sono state effettuate le visite e i controlli di cui all'articolo 8 del Regolamento 1257/2013 da parte dell'Organismo Riconosciuto (RINA) ed è stato rilasciato il pertinente Certificato di idoneità al riciclaggio.

In relazione all'esiguità delle operazioni sinora autorizzate, pertanto, qualsiasi stima in merito alle possibili infrazioni risulta assolutamente aleatoria non disponendosi di dati pregressi, giacché la disciplina sanzionatoria in merito al riciclaggio delle navi non è ancora presente nell'ordinamento, ma verrebbe in esso introdotta proprio grazie al presente schema di decreto legislativo. Anche per quanto attiene gli specifici controlli inerenti alla certificazione della nave di cui agli articoli 5 e 6, non è possibile procedere ad una stima delle contestazioni fatte, in quanto il Regolamento 1257/2013 non ha ancora trovato piena applicazione nella pratica, giac-

ché esso si applica a tutte le navi nuove – il cui contratto di costruzione è stipulato a far data dal 31 dicembre 2018 – e a quelle esistenti a far data dal 31 dicembre 2020, fatto salvo il caso in cui esse siano state destinate al riciclaggio prima di tale data.

I controlli che saranno effettuati a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, comunque, avendo ad oggetto i certificati, rientreranno nell'ambito di quelli inerenti alla materia della « sicurezza della navigazione » che sono attualmente svolti, con riferimento ad altre norme già in vigore, dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Gli organismi di controllo riconosciuti – il cui personale, oltre a quello delle Corpo delle capitanerie di porto, può essere adibito allo svolgimento di controlli sulle navi di cui all'articolo 8 del Regolamento UE – sono enti privati che già operano in svariati settori connessi con la certificazione della navigazione delle navi, la cui opera è remunerata esclusivamente dai privati che ne richiedono i servizi secondo un principio riconosciuto non solo dall'ordinamento italiano, ma anche a livello internazionale, senza che da tale attività possano pertanto derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Attualmente nel Corpo delle Capitanerie di porto sono presenti 138 ispettori delle unità straniere che toccano i porti italiani (ispettori Port State Control) e 169 ispettori delle unità di bandiera italiana (ispettori Flag State Control) che si occupano della sicurezza della navigazione. Come si evince dai dati risultanti dal Rapporto annuale sulle attività svolte nel 2019 e sugli obiettivi prefissati per il 2020 dal Sesto Reparto – Sicurezza della Navigazione – del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le attività di controllo di cui all'articolo 7 possono essere ampiamente esperite dal personale delle Capitanerie di porto.

Infatti, la soglia del *Fair Share*, stabilita in 986 ispezioni fra navi in Priorità I e navi in Priorità II, è stata ampiamente superata nell'anno 2019 con l'effettuazione

di ben 1451 ispezioni, confermando così l'Italia tra le migliori Autorità marittime nell'attività di *Port State Control*, mentre sono stati effettuati nel medesimo anno 84.857 controlli in attività di *Flag State Control* per verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della sicurezza.

Bisogna inoltre considerare che i controlli di cui all'articolo 7 non verrebbero effettuati nel corso di ispezioni allo scopo dedicate, bensì nel corso di altri accertamenti già programmati o già effettuati a legislazione vigente, atteso che nel corso di una visita ad una nave un ispettore controlla più aspetti concernenti la sicurezza della navigazione ed una moltitudine di certificati.

L'articolo 7, comma 2, che prevede che le attività di accertamento delle infrazioni siano effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche, non fa sorgere la necessità di alcun fabbisogno aggiuntivo di unità lavorative, posto che si deve considerare, da un lato, che la citata disposizione si limita soltanto a prevedere che le attività in questione non verranno riservate esclusivamente al personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto e che, dall'altro, presso le stesse Capitanerie sono già in servizio anche unità di personale civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I possibili capitoli interessati dalla riassegnazione dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi, sono i capitoli 1664 (competenze fisse e accessorie al personale) e 1625 (spese per acquisto di beni e servizi).

Giuseppe BUOMPANE, *presidente e relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti testé forniti dal Governo, rilevata comunque la necessità di riformulare la clausola

di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Atto n. 165);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

attualmente è presente in Italia un solo impianto di riciclaggio autorizzato, ma non risulta ancora riciclata alcuna nave dopo l'entrata in vigore del Regolamento 1257/2013;

per quanto concerne invece il naviglio nazionale riciclato all'estero, attualmente risulta essere stata riciclata, ai sensi del Regolamento 1257/2013, una sola nave presso un cantiere sito in Turchia (nave « Norman Atlantic »);

per tale nave sono state effettuate le visite e i controlli di cui all'articolo 8 del Regolamento 1257/2013 da parte dell'Organismo Riconosciuto (RINA) ed è stato rilasciato il pertinente Certificato di idoneità al riciclaggio;

in relazione all'esiguità delle operazioni sinora autorizzate, pertanto, qualsiasi stima in merito alle possibili infrazioni risulta assolutamente aleatoria non disponendosi di dati pregressi, giacché la disciplina sanzionatoria in merito al riciclaggio delle navi non è ancora presente nell'ordinamento, ma verrebbe in esso introdotta proprio grazie al presente schema di decreto legislativo;

anche per quanto attiene gli specifici controlli inerenti alla certificazione della nave di cui agli articoli 5 e 6, non è possibile procedere ad una stima delle

contestazioni fatte, in quanto il Regolamento 1257/2013 non ha ancora trovato piena applicazione nella pratica, giacché esso si applica a tutte le navi nuove – il cui contratto di costruzione è stipulato a far data dal 31 dicembre 2018 – e a quelle esistenti a far data dal 31 dicembre 2020, fatto salvo il caso in cui esse siano state destinate al riciclaggio prima di tale data;

i controlli che saranno effettuati a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, comunque, avendo ad oggetto i certificati, rientreranno nell'ambito di quelli inerenti alla materia della « sicurezza della navigazione » che sono attualmente svolti, con riferimento ad altre norme già in vigore, dal Corpo delle Capitanerie di porto;

gli organismi di controllo riconosciuti – il cui personale, oltre a quello delle Corpo delle capitanerie di porto, può essere adibito allo svolgimento di controlli sulle navi di cui all'articolo 8 del Regolamento UE – sono enti privati che già operano in svariati settori connessi con la certificazione della navigazione delle navi, la cui opera è remunerata esclusivamente dai privati che ne richiedono i servizi secondo un principio riconosciuto non solo dall'ordinamento italiano, ma anche a livello internazionale, senza che da tale attività possano pertanto derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

attualmente nel Corpo delle Capitanerie di porto sono presenti 138 ispettori delle unità straniere che toccano i porti italiani (ispettori Port State Control) e 169 ispettori delle unità di bandiera italiana (ispettori Flag State Control) che si occupano della sicurezza della navigazione;

come si evince dai dati risultanti dal Rapporto annuale sulle attività svolte nel 2019 e sugli obiettivi prefissati per il 2020 dal Sesto Reparto – Sicurezza della Navigazione – del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le attività di controllo di cui all'articolo 7 possono essere ampiamente esperite dal personale delle Capitanerie di porto;

infatti, la soglia del *Fair Share*, stabilita in 986 ispezioni fra navi in Priorità I e navi in Priorità II, è stata ampiamente superata nell'anno 2019 con l'effettuazione di ben 1451 ispezioni, confermando così l'Italia tra le migliori Autorità marittime nell'attività di *Port State Control*, mentre sono stati effettuati nel medesimo anno 84.857 controlli in attività di Flag State Control per verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della sicurezza;

bisogna inoltre considerare che i controlli di cui all'articolo 7 non verrebbero effettuati nel corso di ispezioni allo scopo dedicate, bensì nel corso di altri accertamenti già programmati o già effettuati a legislazione vigente, atteso che nel corso di una visita ad una nave un ispettore controlla più aspetti concernenti la sicurezza della navigazione ed una moltitudine di certificati;

l'articolo 7, comma 2, che prevede che le attività di accertamento delle infrazioni siano effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche, non fa sorgere la necessità di alcun fabbisogno aggiuntivo di unità lavorative, posto che si deve considerare, da un lato, che la citata disposizione si limita soltanto a prevedere che le attività in questione non verranno riservate esclusivamente al personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto e che, dall'altro, presso le stesse Capitanerie sono già in servizio anche unità di personale civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i possibili capitoli interessati dalla riassegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi, sono i capitoli 1664 (competenze fisse e accessorie al

personale) e 1625 (spese per acquisto di beni e servizi);

rilevata la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non « devono derivare » — anziché — « non derivano », come attualmente stabilito nel testo — nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2020.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, tenuto conto dell'ampia documentazione depositata sul provvedimento in esame dal Governo nella scorsa seduta e rilevata, altresì, la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 245, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che tutte le attività derivanti dal provvedimento in esame saranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 245;

rilevata la necessità di riformulare la citata clausola, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non « devono derivare » – anziché – « non derivano », come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 245, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento alla asserita possibilità per i diversi soggetti pubblici coinvolti di poter svolgere le attività derivanti dal provvedimento in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene che il frequente ricorso da parte del Governo a tale formula di stile pregiudica di fatto per la Commissione lo svolgimento di una compiuta verifica in ordine alla effettiva assenza di oneri per la finanza pubblica delle disposizioni sottoposte al suo esame.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, si limita ad osservare che la proposta di parere del relatore rappresenta una semplice sintesi degli elementi forniti dal Governo in merito alla predetta neutralità finanziaria del provvedimento in esame, quali risultano dall'articolata documentazione depositata nella seduta del 29 aprile scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 162.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/2002 (EED II) in materia di efficienza energetica. Rileva che con essa il legislatore europeo ha apportato modifiche alla direttiva 2012/27/UE (EED), re-

cepita in Italia con il decreto legislativo n. 102 del 2014, che viene quindi in più parti novellato dallo schema in esame al fine di adeguarlo alle modifiche apportate a livello comunitario.

Osserva che la presente operazione di recepimento viene effettuata sulla base dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019, che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, tra le quali è appunto menzionata (al n. 25) la direttiva 2018/2002.

Evidenzia che alcuni articoli di valenza ordinamentale sono trattati di seguito riferendo le rispettive relazioni tecniche a gruppi di articoli.

Quanto al Capo I, recante modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in merito agli articoli 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità), 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni), 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico) e 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica degli edifici) non formula rilievi, se non limitatamente alla possibilità, prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 2, anche per gli organi costituzionali, di presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC, sulla cui eventuale portata finanziaria sarebbe a suo giudizio auspicabile un chiarimento.

In ordine all'articolo 5, recante modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in materia di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito ai costi di realizzazione del Portale di cui al nuovo comma 3-*bis*, evidenzia, da un lato, che non vengono forniti chiarimenti circa gli oneri di gestione e funzionamento dello stesso (lo stanziamento di 100.000 euro è infatti *una tantum*, essendo limitato al 2021) e, dall'altro, che non sono fornite

sufficienti informazioni per verificare le quantificazioni riportate. Ad esempio, bisognerebbe, a suo avviso, conoscere il numero di richieste di agevolazioni, il numero di adempimenti nella fase istruttoria, il numero di soggetti coinvolti nella condivisione documentale.

Osserva poi che la copertura delle spese del portale è prevista solo per il 2021, mentre è presumibile vi siano comunque alcuni oneri di gestione e manutenzione per gli anni successivi. Andrebbe quindi chiarito, a suo parere, se si tratti di oneri marginali che il Ministero ritiene di poter sostenere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che inoltre non sembra comprensibile la modifica apportata all'alinea del comma 12, laddove si pone a carico di somme versate al bilancio dello Stato nel 2014 e nel 2015 la copertura, peraltro fino a 150.000 euro, in luogo dei 100.000 previsti dal comma 3-*bis*, per la realizzazione del Portale, alla cui copertura già provvede correttamente il comma 3-*ter* a valere sulle risorse di cui al comma 232 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Riguardo alle risorse utilizzate a copertura del Portale, evidenzia che lo stanziamento utilizzato prevede 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la riqualificazione energetica degli immobili. Dato che la somma ora destinata al finanziamento del portale è esigua rispetto alle risorse complessive, ritiene che non sembrano porsi problemi di sostenibilità e andrebbe solo confermato che le risorse non risultino già totalmente impegnate anche in via programmatica per gli interventi immobiliari previsti che per la loro natura possono impegnare più annualità, per cui andrebbe acquisita una conferma della disponibilità nel 2021.

In relazione al rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 di cui alla lettera *l*), andrebbe assicurata, a suo parere, sulla base di un ragionevole quadro previsionale, la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché l'as-

senza di pregiudizi su interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse.

In particolare, in relazione all'utilizzo delle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che sono utilizzate per coprire l'incremento di 25 milioni dal 2021 al 2030 (lettera *l*), n. 2), osserva che lo stesso non sembra caratterizzato dalla necessaria neutralità finanziaria rispetto all'assetto attuale, poiché le somme poste a garanzia impattano sul fabbisogno solo in caso di effettiva escussione delle garanzie. Segnala, invece, che l'utilizzo delle stesse somme per il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, si rifletterà anche sul saldo di cassa, peggiorandolo. Ricorda che tale fondo è istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ente compreso nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Anche per l'impatto sul saldo di indebitamento, rammenta che somme poste a garanzia sono contabilizzate solo se le garanzie sono considerate come standardizzate ai sensi del SEC per cui è possibile prevedere il tasso di escussione annua. Andrebbero quindi, a suo avviso, fornite informazioni sulla classificazione ai fini Eurostat del fondo di garanzia citato.

Quanto alla destinazione di ulteriori 20 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro dal 2021 al 2030 dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ (prevista dalla lettera *l*), n. 3), dato che la norma prevede tali importi come limite massimo (« fino a ») e rimette la loro determinazione ad una previa verifica dell'entità dei proventi disponibili, non ha osservazioni.

Rileva comunque che la lettera *l*), n. 3) andrebbe corretta, giacché ascrive un aumento del limite massimo di finanziamento al periodo 2015-2030, mentre andrebbe limitato all'arco temporale 2020-

2030, dato che altrimenti riguarderebbe uno stanziamento per esercizi finanziari ormai chiusi.

Non ha alcunché da osservare in relazione alle attività poste a carico dell'Acquirente Unico Spa.

Con riguardo all'articolo 6, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di regime obbligatorio di efficienza energetica, non formula rilievi in relazione al previsto aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire gli obiettivi per il periodo 2021-2030, quali i certificati bianchi e il conto termico, atteso che i loro costi, come confermato dalla relazione tecnica, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Chiarimenti andrebbero tuttavia forniti, a suo avviso, in relazione alla possibilità che gli aggiornamenti degli strumenti di promozione si risolvano indirettamente in più elevate tariffe per le utenze elettriche degli edifici pubblici, proprio a causa del meccanismo di copertura dei costi d'incentivazione.

Infine, andrebbero fornite indicazioni, a suo parere, circa le modalità attuative della previsione di cui alla lettera *l*) che si propone di favorire la promozione e l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia. Infatti, qualora tali misure siano rappresentate da sgravi fiscali o contributi pubblici sembra inevitabile l'insorgere di effetti sulla finanza pubblica. Proprio in ragione di ciò ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sulla disposizione.

In relazione all'articolo 7, recante modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia, preso atto che tutti gli impegni di spesa sono configurati in termini di limiti massimi e che resta invariato lo stanziamento per ENEA destinato alla prosecu-

zione, nei medesimi termini, di attività già esistenti, osserva che lo stanziamento aggiuntivo di 100.000 euro annui per l'organizzazione di 20 eventi per la sensibilizzazione e l'assistenza delle PMI presuppone un costo unitario di 5.000 euro, destinato a coprire l'impegno per 3 giorni di 3 addetti (con oneri di missione) e la locazione di locali e strumentazione. Maggiori chiarimenti circa la congruità dello stanziamento dovrebbero essere forniti, a suo giudizio, anche se la previsione di un limite massimo di spesa rappresenta comunque idonea garanzia a presidio dei saldi, potendosi tradurre in una riduzione del numero di eventi annui, onde contenere gli oneri entro il tetto fissato.

Va comunque rilevato, a suo parere, che il dispositivo (lettera *e*) andrebbe corretto, giacché non sembra concepibile ascrivere il previsto incremento dello stanziamento di 100.000 euro annui al periodo 2014-2030, mentre andrebbe limitato all'arco temporale 2021-2030, conformemente alla disposizione di cui al nuovo comma 10-*ter* e al fatto che altrimenti si riferirebbe ad uno stanziamento per esercizi finanziari ormai chiusi (tranne il 2020). Osserva che sul punto la stessa relazione tecnica, da un lato, conferma l'impostazione della norma, dall'altro, correttamente, fa riferimento al periodo 2021-2030.

Per i profili di copertura, andrebbe a suo avviso assicurata la capienza, sia pure in via prospettica, sulla base di un ragionevole quadro previsionale, delle risorse corrispondenti ai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico per progetti energetico-ambientali, sia per le necessità dei bandi di cui alla lettera *d*) che per quelle relative allo stanziamento di cui alla lettera *e*). Inoltre, andrebbe escluso qualsiasi pregiudizio su interventi già avviati o perlomeno programmati a valere sulle medesime risorse.

Circa l'articolo 8, recante modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, segnala che in realtà le attività poste dal-

l'articolo in capo ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni sono più ampie rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica, per cui vanno considerati anche il nuovo comma 8-*quater* che affida all'ENEA il compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi di mercato e dei costi e la lettera *b*) del comma 1) che estende le modalità tecniche che l'ARERA deve adottare.

Sebbene si tratti di compiti aggiuntivi che appaiono di limitata entità, soprattutto nel caso del rapporto affidato ad ENEA andrebbe a suo avviso assicurato che sussistano le adeguate risorse per realizzarlo, senza nocimento per le altre ordinarie attività.

Evidenzia che le restanti disposizioni hanno carattere ordinamentale, disciplinando rapporti tra imprese e soggetti privati.

Con riferimento all'articolo 9, recante modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, non ha alcunché da osservare, anche alla luce della limitata portata innovativa delle disposizioni in esame.

Non formula altresì osservazioni in merito all'articolo 10, recante modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione.

In ordine all'articolo 11, recante modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di informazione e formazione, premesso che l'onere sembra comprimibile in caso di insufficienza di risorse data la formulazione come limite massimo e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili, ritiene che andrebbe comunque acquisita conferma che la destinazione alla finalità in esame di una somma triplicata rispetto a quella prevista in passato per il triennio 2015-2017 non pregiudichi interventi (verosimilmente investimenti, quindi destinati a svilupparsi in un arco temporale relativamente lungo) già avviati o comunque

programmati a valere sulle medesime risorse attinte dalle quote spettanti al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂.

Sottolinea inoltre una contraddizione fra la clausola di copertura, limitata al 2030, e la previsione di cui al comma 1, che non pone un termine finale alla predisposizione del programma di formazione e informazione affidato all'ENEA, ma prevede soltanto una periodicità triennale.

Circa l'articolo 12, recante modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di Fondo nazionale per l'efficienza energetica, in relazione all'estensione al 2021-2030 dell'integrazione delle risorse destinate al Fondo nazionale per l'efficienza energetica (lettera a)), rileva che si tratta delle medesime fonti già previste fino al 2020.

Tuttavia, va a suo parere evidenziato che le risorse rivenienti dal Fondo di garanzia istituito presso la Cassa servizi energetici e ambientali (già Cassa conguaglio per il settore elettrico, ricompresa nel novero del conto consolidato delle PP.AA. valido ai fini della notifica dell'indebitamento netto), senza la proroga della destinazione in esame sarebbero state altrimenti destinate a rimpinguare le garanzie a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e quindi ad operazioni che avrebbero avuto impatto contabile attenuato sul fabbisogno, in quanto esse sono registrate su tale saldo solo al momento dell'effettiva escussione delle garanzie.

Rileva, invece, che il Fondo nazionale per l'efficienza energetica opera, oltre che con la concessione di garanzie (comma 2, lettera a), dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 102 del 2014) anche attraverso l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari (comma 2, lettera b) del medesimo articolo), il che appare invece suscettibile di alterare gli effetti previsti sul fabbisogno a partire dal 2021. La questione merita a suo giudizio un approfondimento.

In relazione all'articolo 13, recante modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di sanzioni, non ha alcunché da osservare.

Con riguardo al Capo II, recante modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in merito agli articoli 14 (Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento), 15 (Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici), 16 (Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione) e 17 (Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico), non formula osservazioni.

Circa il Capo III, recante modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non formula osservazioni in ordine all'articolo 18 (Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008).

In merito all'articolo 19, recante disposizioni finali, non ha alcunché da osservare, fatti salvi i rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE, indi del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2447-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Baldini 1.10, che introduce, tra l'altro, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di barriere protettive in vetro o altri materiali conformi presso gli sportelli degli uffici per le relazioni con il pubblico nonché presso le casse degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;

Cirielli 1.56, che è volta a prevedere l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con aliquota al 4 per cento per la produzione e l'acquisto di dispositivi medici di protezione individuale e di prodotti utili per la sanificazione, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;

Baldelli 5.60, che è volta a consentire la detrazione delle spese certificate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mascherine chirurgiche e provvede alla copertura del relativo onere per l'anno 2020, anziché per l'anno 2021;

Caretta 5.050, che è volta ad ampliare la platea degli aventi diritto al credito di imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;

Caretta 5.051, che è volta ad incrementare di 600 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, senza provvedere alla copertura del relativo onere.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.25 e Gemmato 1.95, che prevedono che i farmaci individuati con determina dell'AIFA del 17 marzo 2020 siano distribuiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale per il tempo correlato al perdurare all'emergenza sanitaria in corso. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Bellucci 1.27, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino, all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate, aree idonee per il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora tali soggetti siano impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Bellucci 1.22, che prevede che, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali

domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Lucaselli 1.28, che, senza per altro indicare la durata della misura, destina una quota, pari a 120 milioni di euro, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno abbienti al fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Lucaselli 1.29, che prevede che, ove non sia possibile garantire la fruizione e l'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza da parte degli studenti con disabilità, il Ministero dell'istruzione garantisca l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Ferro 1.34, che prevede che i comuni potenzino e garantiscano l'accesso al *wi-fi* pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli *hotspot*, anche attraverso l'adesione al progetto *wi-fi* Italia del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità

di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Spena 1.62, che prevede che, in coordinamento con gli enti territoriali, anche attraverso accordi con strutture private, si provveda a implementare e garantire l'offerta sul territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in aree aperte. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bucalo 1.4, che è volta ad autorizzare, con decreto del Ministero dell'istruzione, un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Frassinetti 1.5, che è volta ad autorizzare, con decreto del Ministero dell'istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Bucalo 1.6, che, in considerazione della sospensione del concorso pubblico per direttori dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, prevede l'assegnazione, dal 1° settembre 2020, dei

posti vacanti e disponibili al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Cirielli 1.91, 1.92 e 1.93, che sono volte a consentire l'assunzione e il reclutamento di personale, rispettivamente, presso la Polizia di Stato, la polizia penitenziaria e i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, mediante scorrimento di graduatorie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Varchi 1.33, che prevede che i comuni e le regioni individuino apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positività di un ospite della struttura residenziale per anziani. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Baldini 1.7, 1.8 e 1.9 e Bagnasco 1.16, che introducono nel provvedimento ulteriori misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza quali – rispettivamente – interventi di sanificazione, autorizzazione di aree di sosta straordinaria dei veicoli del personale medico-sanitario nelle aree urbane, istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio per la distribuzione gratuita delle mascherine, assistenza ed effettuazione di tamponi e screening per la diagnosi da COVID-19 per le persone senza fissa dimora. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Lollobrigida 1.80, che introduce tra le misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza anche la realizzazione, l'acquisto e l'installazione di dispositivi di tracciamento elettronici. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Novelli 1.81, che introduce tra le misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza anche l'esecuzione prioritaria di tamponi e test diagnostici ai lavoratori e al personale volontario direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria, tra cui il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle Forze di polizia, dei Carabinieri, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Varchi 1.54 e 1.55, che prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera gg), relative allo svolgimento in sicurezza delle attività consentite, si applichino, in quanto compatibili, anche ai tribunali, alle Corti di appello e ad ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, garantendo in particolare, all'interno dei locali, la decontaminazione delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Baldini 1.12, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le autorità competenti di distribuire gratuitamente dispositivi di protezione individuale in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire

l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.23, che consente lo svolgimento di incontri tra minori e genitori nell'ambito delle strutture presso cui sono assistiti i minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 1.24, che prevede la costituzione, ad opera di ciascun comune, di un'unità di pronto intervento nelle situazioni a rischio per i minori, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto, composta da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, delle autorità giudiziarie minorili, dei servizi sociali, sanitari e del terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Spena 1.15, che prevede che lo Stato e gli enti territoriali provvedano al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità, prevedendo altresì l'obbligo per gli operatori e gli utenti di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Lucaselli 1.30, che reca interventi volti all'attivazione di servizi di concessione internet in postazione fissa stabile o mobile prevedendo finanziamenti a fondo perduto in favore dei clienti finali, da erogare a questi ultimi mediante *voucher* di importo non superiore a 250 euro per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti, secondo criteri e modalità demandati ad un successivo decreto ministeriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Gemmato 2.050, che è volta, tra l'altro, a prevedere che il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, sia pari a 15.000 unità per ciascuno degli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Sisto 4.1, che è volta, tra l'altro, a stabilire che le autorità competenti controllino la veridicità delle informazioni rese nella dichiarazione che attesta le motivazioni dello spostamento entro 48 ore dalla compilazione della dichiarazione medesima. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Locatelli 4.03, che prevede l'adozione, da parte del Comitato tecnico scientifico, di linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture, pubbliche e private, per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità e indica i principi che devono essere rispettati nella redazione delle linee guida. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Locatelli 4.055, che è volta a istituire un Fondo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per garantire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura proposta, anche in considerazione del fatto che le risorse utilizzate risultano di conto capitale;

Locatelli 4.056, che è volta a disporre la proroga per novanta giorni dei piani terapeutici per la fornitura di protesi, ortesi, ausili e altri dispositivi, che scadono durante lo stato di emergenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare i profili finanziari delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire alla rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori in merito alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 17.15.

Claudio BORGHI, *presidente*, avendo il Governo rappresentato per le vie brevi la necessità di disporre di tempo ulteriore per il compimento della verifica istruttoria sulle proposte emendative in esame, né essendo possibile al momento avere una precisa rassicurazione in ordine alla tempistica per il compimento della verifica medesima, rinvia il seguito dell'esame delle proposte emendative in oggetto ad altra seduta, che avrà luogo domani mattina prima dell'inizio dei lavori in Assemblea.

La seduta termina alle 17.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Roma, 5 maggio 2020

OGGETTO: AC 2461. Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Si riportano di seguito le richieste di chiarimento contenute nel dossier del Servizio di bilancio e le risposte pervenute dagli Uffici/Amministrazioni competenti:

ART.	DOMANDA	RISPOSTA
Art. 1	Tanto premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare le stime sulla cui base, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2 pari a 400 miliardi, si ritenga di dover disporre uno stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro: tale percentuale è pari allo 0,25% (considerando se si considerano le garanzie di cui agli artt. 1 e 2). L'effetto sul saldo netto da finanziare dovrebbe infatti coincidere con le risorse accantonate dal MEF, a fronte delle garanzie rilasciate. Tali chiarimenti risultano necessari anche perché, mentre le garanzie CDP e le garanzie SACE per le imprese di maggiori dimensioni sono soggette a valutazione, le garanzie SACE per le imprese di minori dimensioni, per i professionisti e per gli autonomi sono, invece, rilasciate automaticamente: a sua volta, a fronte delle garanzie SACE, la controgaranzia statale opera di diritto, mentre per le garanzie CDP la concessione della controgaranzia statale è oggetto di valutazione di caso in caso. Appare quindi opportuno un chiarimento sulle stime sottostanti le misure in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stanziamento di 1 miliardo non appare	In ordine al Fondo di nuova istituzione, con la dotazione di 1 miliardo di euro nel 2020, a copertura delle garanzie concesse da SACE vengono richiesti chiarimenti in merito alla mancata iscrizione in termini di fabbisogno, almeno per un ammontare commisurato al rischio di escussione. Andrebbero inoltre esplicitate le valutazioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sull'indebitamento netto, che risulta compatibile con le regole del SEC 2010 nel caso in cui tutte le garanzie in esame siano da considerare "non standardizzate" o nel caso in cui non sia possibile prevedere escussioni delle garanzie statali. Al riguardo, si conferma che le garanzie oggetto della disposizione sono state considerate "non standardizzate", di conseguenza in linea con le regole del SEC 2010 non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto. La natura non standardizzata delle garanzie concesse a SACE è in linea con il trattamento adottato attualmente dall'ISTAT per le analoghe garanzie già concesse ai sensi della legislazione vigente. Si conferma altresì che, in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di

<p>configurato, sulla base della formulazione letterale come limite di spesa, ma come dotazione iniziale di un fondo costituito a fronte delle medesime garanzie.</p> <p>In secondo luogo, andrebbe fornito un chiarimento in merito alla mancata iscrizione in termini di fabbisogno, almeno per un ammontare commisurato al rischio di escussione.</p> <p>Andrebbero inoltre esplicitate le valutazioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sull'indebitamento netto, che risulta compatibile con le regole del SEC 2010 nel caso in cui tutte le garanzie in esame siano da considerare "non standardizzate" o nel caso in cui non sia possibile prevedere escussioni delle garanzie statali.</p> <p>Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si evidenzia preliminarmente che il Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del DL n. 66 del 2014, aveva una giacenza al 30 giugno 2019 di 2.185 milioni: in proposito, andrebbe chiarito se la riduzione del Fondo sia suscettibile di incidere su impegni di spesa già sussistenti a legislazione previgente a valere sulle medesime risorse o di ridurre apprezzabilmente le risorse disponibili a fronte dei rischi di escussione per i quali esse sono state appostate.</p>	<p>operazioni, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno. Tale impatto, connesso alle eventuali escussioni, non è infatti prevedibile né nell'an né nel quantum, né nel profilo temporale.</p> <p>Vengono chiesti ulteriori chiarimenti per suffragare le stime sulla cui base, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2 pari a 400 miliardi, si ritenga di dover disporre uno stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro.</p> <p>Al riguardo, in merito alla dotazione del Fondo in questione, si rinvia al Dipartimento del tesoro, segnalando che la stessa sarà verosimilmente ampliata con il prossimo decreto legge che potrà usufruire degli ulteriori margini autorizzati sui saldi di finanza pubblica. Ciò vale anche per le attività dell'articolo 2 che saranno presidiate dal medesimo fondo.</p> <p>Con riferimento al comma 14, il Servizio bilancio chiede se la riduzione del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del DL n. 66 del 2014, sia suscettibile di incidere su impegni di spesa già sussistenti a legislazione previgente a valere sulle medesime risorse o di ridurre apprezzabilmente le risorse disponibili a fronte dei rischi di escussione per i quali esse sono state appostate.</p> <p>Al riguardo, si assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del DL n. 66 del 2014 non pregiudica gli impegni di spesa già sussistenti a legislazione vigente, atteso che detto fondo è un fondo di riserva destinato ad integrare le risorse poste a presidio delle diverse garanzie concesse dallo Stato e pertanto le risorse ivi previste, ove non già destinate da altre norme a specifiche finalità (come è il caso degli importi di cui all'articolo 38, comma 1-ter del decreto legge n.34 del 2019), sono da considerarsi disponibili</p>
<p>si rileva che la disposizione opera rilevanti modifiche al sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi di SACE. In particolare, si prevede:</p> <p>-la coassicurazione dei rischi non di mercato, a partire dal 1° gennaio 2021, ripartita tra SACE (10%) e Stato (90%) entro limiti stabiliti annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di</p>	<p>In relazione all'art. 2 (garanzia export), si conferma che l'operatività della misura a decorrere dal 1° gennaio 2021, a fronte di un fondo che è dotato per il solo anno 2020, è dovuta alla costituzione di un'apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio di annualità. Pertanto si conferma che non sussiste alcun</p>

<p>Art.2</p>	<p>un piano di attività approvato dall'apposito Comitato interministeriale per il sostegno pubblico all'esportazione (istituito dalle disposizioni in esame). A copertura degli impegni così assunti dallo Stato è istituito, a decorrere dal 2020, un Fondo ("nuovo Fondo"), alimentato con i premi versati per le garanzie e nel quale confluisce il Fondo già istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del DL n. 260/2003 ("vecchio Fondo");</p> <p>-la possibilità per la SACE di rilasciare garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie per finanziamenti concessi alle imprese entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale. L'onere derivante da detta garanzia trova copertura nel fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame (si rinvia in proposito alla relativa scheda, anche con riguardo alle richieste di chiarimenti ivi formulati).</p> <p>In proposito si rammenta che il comma 14 dell'articolo 1 ha istituito un fondo a copertura delle garanzie concesse dai sensi del medesimo articolo 1 e della disposizione in esame, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni per l'anno 2020, con effetti sul solo saldo netto da finanziare;</p> <p>-la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti da SACE al 9 aprile 2020, senza remunerazione per lo Stato, e il contestuale trasferimento del 90 per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche al MEF.</p> <p>In proposito, la RT afferma che il portafoglio assicurato dalla SACE è attualmente pari a: 73,9 miliardi (di cui 27,8 già riassicurati dal MEF) in termini di "Deliberato"; 64,5 miliardi (di cui 22,9 già riassicurati dal MEF) in termini di "Perfezionato"; 37 miliardi (di cui 9,8 riassicurati dal MEF) in termini di "Erogato";</p> <p>-la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti dalla SACE nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, con remunerazione concordata con la stessa SACE, e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a spesa. Dal combinato disposto dei commi 3 e 5 si evince che la copertura è a valere sul "nuovo Fondo". In proposito sarebbe comunque utile una conferma;</p> <p>-la garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico già autorizzate o ammissibili ai sensi della delibera CIPE n.</p>	<p>disallineamento temporale tra l'annualità del fondo e l'operare della misura che avviene tramite apposita contabilità di tesoreria.</p> <p>Quanto alle riserve tecniche di SACE trasferite al MEF, si rappresenta che è in corso la loro quantificazione sulla base della relazione che SACE deve presentare a sensi dell'art. 2, comma 9, del DL n. 23/2020. Detta quantificazione, allorché definitiva, costituirà pertanto condizione propedeutica all'avvio della nuova operatività con le risorse trasferite da SACE.</p> <p>Si conferma che le operazioni successive al 29 febbraio, che potranno essere approvate nei settori e nei limiti definiti dal comma 5 dell'art. 2, non sono state considerate nelle coperture già fornite dal Fondo di cui all'art. 6, comma 9-bis del DL 269/2003 (a differenza delle operazioni ammesse per legge ai sensi del comma 4). Pertanto esse potranno essere ammesse alla garanzia solo a condizione che risultino risorse sufficienti per accantonamenti sul menzionato Fondo in gestione alla Consap, considerando i premi attesi dalle operazioni medesime e le risorse disponibili tempo per tempo.</p> <p>si conferma infine che dall'istituendo Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ai membri partecipanti non spetta alcun emolumento.</p>
--------------	---	---

<p>75/2019, e ulteriori operazioni deliberate da SACE entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino all'importo massimo di 2,6 miliardi (anche tale impegno parrebbe assunto a valere sul "nuovo Fondo": sul punto sarebbe necessario acquisire conferma). In proposito, si rileva che la disposizione riproduce in parte l'articolo 53 del DL n. 18 del 2020 che viene conseguentemente abrogato;</p> <p>-la possibilità per il MEF di rilasciare, per l'anno 2020, la garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e difesa. La copertura è a valere sul "nuovo Fondo".</p> <p>Viene quindi istituito – come sopra anticipato – un fondo ("nuovo Fondo") alimentato con i premi riscossi dalla SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE. Nel fondo confluiranno anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del DL n. 269 del 2003 ("vecchio Fondo") pari, secondo quanto informa la relazione tecnica, a 1.591.927.899,59 alla data del 3 aprile 2020.</p> <p>In proposito si evidenzia altresì:</p> <p>-con riferimento all'operare della garanzia dello Stato sulle garanzie concesse da SACE a banche e istituzioni finanziarie nel limite di 200 miliardi, coperta a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, che la misura opera a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre il fondo è dotato per il solo anno 2020. Andrebbe acquisita conferma che tale circostanza è dovuta alla costituzione di un'apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio di annualità;</p> <p>-con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti dalla SACE alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si segnala che, sulla base dei dati riportati dalla relazione tecnica, verrebbe riassicurato un importo di circa 100 miliardi¹ (25 miliardi considerando il solo "Erogato"). Al riguardo appare necessario che vengano forniti dati ed elementi al fine di verificare la possibilità per lo Stato di far fronte agli oneri derivanti dalla predetta riassicurazione, tenuto conto che, come previsto dalla norma, tale forma di riassicurazione opera senza remunerazione per lo Stato. In particolare, appare opportuno che siano forniti elementi informativi in merito alle riserve tecniche che verrebbero trasferite al MEF per la copertura dei relativi rischi e alla loro congruità rispetto ai rischi riassicurati.</p>	
---	--

¹ (73,9 – 27,8) x 90% + (64,5 – 22,9) x 90% + (37 – 9,8) x 90%

	<p>In proposito si rileva che, sulla base dei dati riportati sul sito SACE, le riserve tecniche nel 2018 ammontavano a 3.244 milioni;</p> <p>-con riferimento alla garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico, si prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica in ordine alle valutazioni pervenute dalla SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello <i>stock</i> trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29/2/2020, in base alle quali dovrebbe risultare sufficiente la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del DL n. 269 del 2003. Appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, ai fini della valutazione siano state considerate anche le operazioni successive al 29/2/2020, che la norma consente di riassicurare e la relazione tecnica parrebbe non considerare esplicitamente;</p> <p>-con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, pur rilevando che la disposizione, di carattere transitorio, appare configurata in termini discrezionali e non obbligatori, si rileva comunque l'opportunità di acquisire elementi informativi circa la possibilità per lo Stato di far fronte ai suddetti impegni, tenuto conto, fra l'altro, che le risorse già giacenti sul "vecchio Fondo", da trasferire sul "nuovo Fondo", sarebbero utilizzate, secondo i dati e gli elementi forniti dalla RT, a copertura dei rischi connessi alla concessione della garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico;</p> <p>-con riferimento al nuovo sistema di coassicurazione introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021, non si hanno osservazioni da formulare in quanto, ai sensi del nuovo comma 9-bis, gli impegni risultano fissati nell'ambito di appositi limiti stabiliti annualmente con la legge di bilancio e la loro assunzione appare configurata come di carattere discrezionale;</p> <p>-per quanto riguarda l'istituzione del nuovo Comitato per il sostegno all'esportazione, pur rilevando che il nuovo comma 9-sexies reca una clausola volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, si osserva che la formulazione utilizzata - a differenza di quella per prassi utilizzata in norme analoghe - non esclude espressamente e distintamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli già spettanti a legislazione vigente. Andrebbe quindi</p>	
--	--	--

	<p>chiarito se taluni di tali emolumenti possano essere corrisposti indicando, eventualmente, le risorse disponibili a tal fine. Inoltre, al fine di suffragare la clausola di invarianza, andrebbe acquisita conferma che l'avvalimento delle amministrazioni partecipanti possa effettivamente avere luogo ad invarianza di risorse.</p>	
Art.8	<p>In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in linea generale, dal momento che le norme intervengono sulla disciplina che regola rapporti finanziari tra privati; - limitatamente al caso delle società partecipate da amministrazioni pubbliche (cui la disciplina del codice civile risulta applicabile, salvo deroghe, a norma dell'art. 1 del d. lgs. n. 175/2016), nel presupposto (sul quale sarebbe opportuno acquisire conferma) che la norma non sia idonea a produrre effetti onerosi, in termini di competenza o di cassa, per le amministrazioni che abbiano effettuato finanziamenti nel 2020. <p>In ordine a quanto evidenziato appare utile acquisire la valutazione del Governo.</p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, che prevede la non applicabilità, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, degli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, si rappresenta che l'intervento, adottato nell'attuale straordinaria congiuntura sociale ed economica e che ha durata limitata al corrente anno, ha l'obiettivo di favorire un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento alle società. Si conferma inoltre la sostenibilità finanziaria del regime introdotto anche con riferimento alle società partecipate di cui al d.lgs. 175/2016, in relazione alle quali non sono configurabili ipotesi di effetti onerosi per le amministrazioni che abbiano eventualmente effettuato finanziamenti alle stesse società nel corso del 2020.</p> <p>Inoltre, si ritiene che, stante l'applicazione a tutte le società a prescindere dal soggetto socio, la proposta in esame possa recare vantaggio alle amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto a porre in essere finanziamenti nei confronti delle proprie partecipate, tenuto conto del venire meno della postergazione nella restituzione.</p> <p>Peraltro, con riferimento alla tematica dei rapporti finanziari ed a quella dei finanziamenti da parte delle amministrazioni pubbliche alle proprie società partecipate, si ritiene opportuno segnalare, in termini di cassa, le disposizioni "speciali" per le società partecipate, costituite dall'articolo 14, comma 5, e dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175/2016.</p> <p>Mentre l'articolo 14, comma 5, dispone che <i>"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare</i></p>

		<p><i>trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (...)</i>”, l’articolo 21, comma 1, invece prevede che “<i>nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. (...)</i>”.</p> <p>In sostanza, l’art. 14, comma 5, introducendo il c.d. “divieto di soccorso finanziario”, e l’art. 21, teso a preservare gli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche socie, costituiscono norme specifiche nella gestione di partecipazioni pubbliche, che impongono al socio pubblico che intenda porre in essere operazioni di finanziamento, a qualsiasi tipo, a favore delle proprie società partecipate l’onere di evidenziare la ragione economico giuridica dell’operazione alla luce dei principi di sana gestione finanziaria (Sezione di controllo per la regione Lombardia, deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 98/2013/PAR).</p>
Art.12	<p>In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all’assenza di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, si rileva che la relazione tecnica riferita all’articolo 54 del DL n. 18 del 2020 ha fornito elementi relativi alla congruità dello stanziamento (400 milioni nel 2020) rispetto alle esigenze di potenziamento del Fondo solidarietà mutui prima casa. In proposito, pur evidenziando che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili, sarebbe utile chiarire se, nelle suddette valutazioni, siano state considerate le fattispecie ricomprese dalla norma in esame ovvero se per effetto delle disposizioni in esame – che, per quanto attiene al comma 1, sembrano caratterizzarsi come disposizioni interpretative, con effetti quindi retroattivi – si determini un ampliamento della platea interessata e delle ipotesi di accesso rispetto a quanto</p>	<p>In relazione all’art. 12 (cd. Fondo <u>Gasparrini</u>), come indicato nella Relazione Tecnica, la precisazione contenuta al comma 1 circa l’inclusione nella platea dei beneficiari della sospensione anche degli artigiani e dei commercianti non comporta effetti in termini finanziari, in quanto gli stessi soggetti erano già stati ricompresi, ai fini delle quantificazioni di copertura, nei “473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui prima casa”, indicati nella RT all’art. 54 decreto – legge n. 18/2020.</p> <p>Analoghe osservazioni valgono per il comma 2 (estensione ai mutui in ammortamento da meno di un anno) laddove si potrà produrre una contenuta estensione della platea attuale (giustificata dall’inaspettata situazione di difficoltà dei mutuatari in conseguenza del Covid 19), cui si potrà comunque fare</p>

	<p>originariamente previsto, con conseguente possibile venir meno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità dell'art. 54 del DL 18/2020. In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.</p>	<p>fronte con le risorse disponibili, che, anche alla luce di trend di domande che stanno pervenendo, sono pertanto da ritenere congrue allo scopo.</p>
Art.13	<p>Con specifico riguardo agli effetti ascritti rispetto ai saldi di finanza pubblica, si osserva che, coerentemente con quanto previsto nel quadro finanziario del DL 18/2020, l'importo stanziato ad incremento del Fondo di garanzia PMI è scontato soltanto con riferimento al saldo netto da finanziare ed all'indebitamento netto. Pur rispondendo tale iscrizione alla prassi seguita in relazione ai finanziamenti del Fondo medesimo, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata previsione di effetti sul saldo di cassa, per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni. Analoghe considerazioni riguardano le garanzie ISMEA, con riferimento alle quali, innovando rispetto al criterio seguito in occasione del DL 18/2020, il prospetto elimina gli effetti stimati in termini di fabbisogno sulla base degli allegati tecnici annessi a quest'ultimo provvedimento. Per quanto attiene al maggior onere per 600 milioni - già individuato dalla RT riferita all'art. 49 del DL 18/2020 quale maggior fabbisogno derivante dall'esclusione dell'applicazione del modulo andamentale - andrebbe acquisita conferma che tale importo costituisce una delle componenti già incluse nello stanziamento iniziale di 1.500 milioni previsto dallo stesso art. 49, tenuto conto che la relativa relazione tecnica non individua puntualmente le componenti che concorrono a determinare il predetto importo complessivo. Sempre con riferimento agli oneri computati in relazione al predetto art. 49 - i cui effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente imputabili alle norme in esame e la cui abrogazione concorre quindi alla copertura dell'articolo in esame - andrebbero chiarite le ragioni per cui le minori entrate extratributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per il 2020 non siano registrate sul saldo di indebitamento netto ma solo sul saldo di fabbisogno. Infine, con riguardo all'altra modalità di copertura, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 56, comma 6, del DL 18/2020, andrebbero acquisiti dati ed elementi di stima idonei a confermare che tale utilizzo non incidano sulle</p>	<p>Al riguardo, si ribadisce che la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno dell'incremento del Fondo di garanzia PMI è in linea con la consolidata prassi finora osservata per la registrazione degli effetti delle operazioni riguardanti il medesimo fondo. In merito all'eliminazione dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari degli impatti stimati in termini di fabbisogno delle assegnazioni a favore di ISMEA, si precisa che questa è dovuta alle modifiche introdotte dall'articolo 13, comma 11 del provvedimento in esame. Tale disposizione, diversamente da quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legge n. 18/2020 (che contestualmente è stato abrogato), prevede che le risorse in questione siano versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Di conseguenza l'impatto in termini di fabbisogno è eventuale e si produrrebbe solo in caso di effettiva escussione delle garanzie: in tal senso non è prevedibile né nell'an né nel quantum, né nel profilo temporale. In merito alle ragioni per cui le minori entrate extratributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per il 2020 non siano registrate sul saldo di indebitamento netto, ma solo sul saldo di fabbisogno, si osserva che ai fini dell'indebitamento netto l'effetto è già considerato nell'incremento della dotazione del fondo, quantificato in modo da tenere conto del venir meno delle commissioni. Pertanto, non è necessario scontarlo nuovamente per evitare una duplicazione di oneri.</p>

	finalità di spesa originarie della norma da ultimo citata.	
Art.14	<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u> andrebbe preliminarmente chiarito se le garanzie attivabili ai sensi delle norme in esame siano limitate a 30 milioni di euro ovvero possano essere attivate per importi superiori, a valere sull'intera disponibilità del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, precisando in tal caso fino a quale misura. Si rileva, infatti, che, mentre il secondo periodo del comma 1 prevede la costituzione di un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, il primo periodo dispone che il Fondo può prestare garanzia senza fare riferimento al limite del comparto. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica assume che la dotazione di 30 milioni consenta l'attivazione di finanziamenti per 90 milioni: premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo alle ipotesi alla base di tale assunzione, si osserva che le norme non fissano espressamente un limite all'entità dei finanziamenti erogabili. Andrebbero quindi acquisiti elementi a sostegno dell'effettiva possibilità di limitare l'escussione delle garanzie alla dotazione fissata.</p> <p>Si osserva, infine, che in relazione all'erogazione di finanziamenti garantiti, ai sensi del comma 1, il prospetto riepilogativo degli effetti non contabilizza alcun effetto in termini di fabbisogno nel corso del triennio. Considerato che la relazione tecnica stima un tasso di rischio di circa il 33 per cento a fronte di prestiti quinquennali, andrebbero esplicitati gli elementi che inducono ad escludere l'escussione di garanzie nel corso del triennio di bilancio, data la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno nel prospetto riepilogativo.</p> <p>Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, del DL n. 18/2020, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 13.</p>	Al riguardo, si conferma che, in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile delle garanzie, e tenuto conto della circostanza che le stesse saranno gestite su un conto di tesoreria, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno. Tale impatto, connesso alle eventuali escussioni, non è infatti prevedibile né nell'an né nel quantum, né nel profilo temporale.
Art. 16 co 1	<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, con riferimento alla lettera e) del comma 1, che prevede l'obbligo di vari soggetti, fra i quali anche amministrazioni pubbliche, di fornire dati ai fini dell'esercizio dei poteri speciali su richiesta del gruppo di coordinamento e consente alla Presidenza del Consiglio di stipulare convenzioni con enti di ricerca, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare, da un lato,</p>	A tal riguardo si conferma che le amministrazioni interessate fronteggeranno agli adempimenti ivi previsti ad invarianza di risorse; analogamente le convenzioni saranno stipulate senza nuovi o maggiori oneri per la Presidenza del Consiglio.

	<p>che le amministrazioni possano fronteggiare gli adempimenti così introdotti ad invarianza di risorse e, dall'altro, che – anche in mancanza di un'esplicita previsione normativa e di elementi forniti dalla relazione tecnica – le convenzioni debbano essere stipulate senza nuovi o maggiori oneri per la Presidenza del Consiglio.</p> <p>Con riferimento alle altre disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle previsioni e della neutralità finanziaria ascritta alle disposizioni originarie e a quelle modificative aventi il medesimo o analogo oggetto.</p>	
Art. 18	<p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l'anno 2020.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che il progressivo ampliamento del periodo di sospensione per effetto di successivi provvedimenti (DL 9/2020, DL 18/2020 e, da ultimo, dal provvedimento in esame) comporta sia un incremento dell'importo complessivo che i soggetti dovranno pagare al momento della ripresa dei versamenti, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Pertanto, appare opportuno acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di riscossione nell'anno dell'intero ammontare di tributi e contributi oggetto di sospensione, in considerazione sia dell'ammontare dei tributi sospesi sia del progressivo slittamento della data di ripresa dei versamenti verso scadenze più prossime alla fine del 2020 (per la generalità dei contribuenti, in caso di rateizzazione, l'ultima rata scade nel mese di ottobre 2020).</p> <p>In questa ottica, per quanto concerne le informazioni fornite dalla relazione tecnica circa l'ammontare stimato dei versamenti sospesi, ai fini della verifica delle stime riportate, sarebbe utile acquisire informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che per le ritenute la RT fornisce il risultato di "elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica" e, per i dati contributivi, la RT si limita ad illustrare la procedura adottata per la stima.</p> <p>Inoltre, andrebbe precisato se la stima dei contributi previdenziali includa sia le quote del lavoratore e del datore di lavoro; in caso affermativo, sarebbe utile acquisire il dato riferito a ciascuna componente.</p>	<p>In merito alla sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore di soggetti operanti in Italia in possesso di specifici requisiti, si osserva quanto segue. La relazione tecnica non ha evidenziato effetti di cassa nell'anno in quanto la norma in oggetto prevede il recupero entro l'anno dei versamenti sospesi.</p> <p>In relazione alla richiesta di maggiori dettagli sulla metodologia di stima, si evidenzia che sulla base dei dati della fatturazione elettronica, sono stati individuati i contribuenti con una riduzione di fatturato in linea con i requisiti previsti dalla norma.</p> <p>Nello specifico, sono state elaborate le informazioni relative all'imponibile delle fatture emesse nel mese di marzo 2020, rapportando quest'ultimo al corrispondente del mese di marzo 2019 e desumendo la percentuale di variazione del fatturato tra i due periodi, con un dettaglio del codice attività a 6 digit. Per alcune attività per le quali non era presente il valore o era presente una variabilità molto elevata (outliers), la percentuale di variazione è stata ricondotta a quella relativa alla divisione di appartenenza (codice attività a 2 digit).</p> <p>Per quanto riguarda i dati di partenza della stima, questi sono stati desunti dai versamenti IVA e ritenute F24 per i mesi di aprile e maggio dell'anno 2019, rispettivamente circa 8,1 e 11,9 miliardi di euro per l'IVA e circa 6,9 e 7,1 miliardi di euro per le ritenute.</p> <p>Si evidenzia che, al fine di stimare i versamenti per l'anno 2020, sui dati di cui sopra è stata applicata una riduzione in linea con quella stimata per l'IVA nel quadro di previsione delle entrate utilizzato nel DEF.</p>

Art.19	<p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l'anno 2020.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che l'ampliamento di ulteriori due mesi del periodo di sospensione rispetto a quello previsto dal DL 18/2020 (17 marzo 2020-31 marzo 2020), comporta sia un incremento dell'importo complessivo delle ritenute non operate che i soggetti dovranno pagare alla scadenza prevista, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione riguardo alla prudenzialità dell'ipotesi assunta circa la possibilità, per i contribuenti interessati, di effettuare l'intero versamento nell'anno.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la RT fornisce il valore stimato delle ritenute non operate limitandosi ad illustrare la procedura adottata. In proposito, sarebbe utile acquisire informazioni di dettaglio quali, ad esempio, il numero dei contribuenti interessati ed i criteri adottati per la stima dell'importo mensile.</p>	<p>In merito alla sospensione delle ritenute sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato si osserva quanto segue.</p> <p>La relazione tecnica non ha evidenziato effetti di cassa nell'anno in quanto la norma in oggetto prevede il recupero entro l'anno dei versamenti sospesi.</p> <p>Al fine di eseguire la stima degli effetti finanziari della misura proposta, sono stati utilizzati dati e informazioni desunti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018) e dalle banche dati dei versamenti F24.</p> <p>Sono stati considerati i professionisti e i lavoratori autonomi che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.</p> <p>È stata calcolata l'incidenza percentuale dei soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro rispetto al totale della platea considerata. Tale percentuale è stata quindi applicata all'ammontare delle ritenute d'acconto versate nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2019.</p>
Art. 20	<p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi qualora l'acconto d'imposta versato dal contribuente risulti non inferiore all'80 per cento di quello determinato con riferimento al periodo d'imposta in corso (c.d. "metodo previsionale"). In proposito – tenuto conto che le disposizioni sembrano consentire, nella sostanza, il versamento di un acconto di imposte inferiore fino al 20 per cento rispetto a quello determinato con il metodo previsionale - si rileva che le stesse: comportano effetti finanziari infrannuali, nell'ipotesi in cui siano applicabili esclusivamente alla prima rata di acconto (giugno 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Tale interpretazione, desumibile dalla rubrica della norma, non corrisponde, tuttavia, a quanto indicato letteralmente dalla disposizione che fa riferimento alla misura dell'acconto, senza distinguere tra prima e seconda rata;</p> <p>appaiono suscettibili invece di determinare una riduzione del gettito tributario 2020, qualora siano riferite al valore complessivo degli acconti delle imposte dirette e dell'IRAP (prima e seconda rata scadenti, rispettivamente, a giugno e a novembre 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p>	<p>Le vigenti disposizioni prevedono l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui l'acconto versato con il metodo previsionale risulti inferiore sia all'imposta dovuta per l'anno precedente (c.d. metodo storico), sia all'imposta effettivamente dovuta per l'anno di riferimento. Pertanto, per non rischiare di incorrere in sanzioni e interessi, la quasi totalità dei contribuenti versa normalmente l'acconto con il c.d. metodo storico, considerato, peraltro, che non è agevole prevedere, in corso d'anno, a quanto ammonterà la minore imposta dovuta per quello stesso anno (c.d. metodo previsionale) e che in situazioni di normale continuità aziendale, di stabilità del quadro normativo e in assenza di eventi eccezionali, la differenza tra l'applicazione dei due metodi non è significativa.</p> <p>La disposizione in esame, invece, per il solo anno 2020, prevede che non siano applicati interessi e sanzioni nel caso in cui il versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP non risulti inferiore all'ottanta per cento dell'ammontare che sarà dovuto in base alla dichiarazione che sarà presentata per lo stesso anno 2020 (ovvero in base all'adozione del c.d. metodo previsionale).</p>

<p>Sul punto appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo ai fini di una verifica dell'effettivo impatto delle disposizioni in termini di gettito.</p> <p>Inoltre, si fa presente che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria della disposizione sulla base dei possibili comportamenti delle imprese. Al riguardo, si rileva che la disposizione, avendo carattere generale, trova applicazione nei confronti di tutti i contribuenti e non esclusivamente delle imprese. Anche in merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di verificare i possibili conseguenti effetti finanziari.</p> <p>Infine, appare opportuna una precisazione in merito alle imposte cui si applica la norma in esame, tenuto conto che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 afferma che l'ambito applicativo include anche l'imposta sostitutiva per i c.d. "forfetari", la cedolare secca, l'IVIE e l'IVAFE.</p>	<p>In sostanza viene introdotta una soglia di tolleranza, solo per l'anno in corso, per agevolare i contribuenti, in particolare le imprese e i lavoratori autonomi che, in considerazione della riduzione di ricavi e compensi a causa delle misure adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19, ragionevolmente verseranno gli acconti per il 2020 utilizzando il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta (sicuramente inferiore) che prevedono sarà effettivamente dovuta per tale annualità, anziché basarsi sull'imposta dovuta per l'anno 2019 (c.d. metodo storico).</p> <p>Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che nell'ambito applicativo del citato articolo 20 rientrano non solo le imposte sui redditi ma tutte le imposte per le cui modalità di calcolo di acconto e saldo si rinvia alle specifiche disposizioni di legge. Pertanto, è possibile confermare quanto già specificato nella circolare n. 9/E del 2020 ovvero che vi rientrano anche l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari(*), la cedolare secca sul canone di locazione (**), l'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) (***) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)(****).</p> <p>Inoltre, pur se la disposizione in esame è rubricata "Metodo previsionale acconti giugno", la tolleranza prevista non può che applicarsi all'intero acconto dovuto per il 2020 (da pagare in due rate, a giugno e novembre); la formulazione adottata per la rubrica ha il solo scopo di richiamare l'attenzione sull'effetto più prossimo della disposizione in esame, ossia sulla possibilità di versare con il c.d. metodo previsionale già la prima rata di acconto in scadenza al 30 giugno 2020, oltre che la seconda rata in scadenza il 30 novembre (e dunque l'intero acconto).</p> <p>Ciò si desume dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che, al comma 2, stabilisce come le disposizioni concernenti gli interessi e la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti delle imposte sui redditi, non si applicano nelle</p>
---	---

		<p>seguenti ipotesi: a) “omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi”; b) “<u>insufficiente versamento della prima rata</u>, se l'importo pagato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso”; c) “<u>omesso o insufficiente versamento della seconda rata</u>, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente pagato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso”.</p> <p>Il riferimento di cui alla lettera b) porta, quindi, a concludere che il metodo previsionale è applicabile nella determinazione tanto della prima quanto della seconda rata di acconto dovuta dai contribuenti.</p> <p>Pertanto, in analogia con tale disposizione, l'articolo 20 del decreto-legge 9 aprile 2020, n. 23, dispone la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell'ipotesi in cui l'acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.</p> <p>Infine, la circostanza che la relazione tecnica faccia riferimento alle “imprese” è dovuta al fatto che sono proprio i soggetti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo a subire maggiormente, in termini di ricavi e compensi, gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19. Non è tuttavia da escludere che, per gli stessi motivi, anche altri contribuenti abbiano subito danni economici a causa dell'emergenza sanitaria e, pertanto, per evitare di versare un acconto maggiore rispetto a quello dovuto anche essi adottano il c.d. metodo previsionale per la determinazione dell'acconto da versare per il 2020.</p>
--	--	---

		In tale contesto, quindi, la riduzione degli acconti versati per il 2020 si realizzerebbe comunque per effetto dell'emergenza epidemiologica ed è per questo motivo che alla disposizione in esame non sono stati direttamente ascritti effetti finanziari negativi.
Art.23	In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulla disciplina di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli appalti alla quale, nel suo complesso, sono stati attribuiti rilevanti effetti di maggior gettito (453 milioni nel 2020, 910 milioni nel 2021 e 713 milioni annui dal 2023). In proposito, andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sul maggior gettito da emersione ascritto in fase di introduzione della predetta disciplina finalizzata al contrasto di fenomeni elusivi.	Al riguardo si evidenzia che la validità dei certificati in argomento è ordinariamente di 4 mesi dalla data di rilascio (<i>cf.</i> articolo 17-bis, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 1997); di conseguenza, la proroga al 30 giugno 2020 interesserebbe, di fatto, i certificati rilasciati a febbraio 2020 in occasione della prima applicazione del citato articolo 17-bis, che altrimenti sarebbero scaduti nel corso del mese di giugno 2020. Si tratta, pertanto, di una proroga molto contenuta che non si ritiene possa incidere in maniera significativa sull'effetto deterrente collegato alle disposizioni del più volte citato articolo 17-bis.
Art. 24	In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che i termini differiti dalla disposizione sembrano riguardare adempimenti preordinati al riconoscimento e non anche al momento della fruizione dello stesso. La Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 stabilisce che la sospensione dei termini è introdotta al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione per coloro che ne hanno usufruito. In tal senso dalle disposizioni non sembrerebbero discendere, in linea di principio, effetti negativi di gettito. Tuttavia, con riferimento alla quota dei contribuenti che, avendo acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, non sarebbero stati in grado di procedere entro un anno alla vendita dell'abitazione ancora in possesso, la sospensione in esame è suscettibile di determinare rinvii, di carattere anche ultrannuali, dei pagamenti dovuti per la decadenza dal beneficio. In merito alle relative conseguenze di gettito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.	Al riguardo, sotto l'aspetto quantitativo, si conferma la neutralità della disposizione in esame considerato che in un periodo di emergenza come quello attuale la sospensione della decorrenza di un termine per la decadenza di un beneficio rappresenta un intervento di assoluta civiltà, che si può assumere non determini variazioni rispetto a quanto si sarebbe verificato.
	Si segnala che in base alle modifiche introdotte, in caso di imposta di bollo di modico valore, l'ammontare riferito al quarto trimestre verrebbe versato nell'anno successivo a quello di riferimento, essendo venuta meno la previsione del pagamento a saldo entro il 16 dicembre. Andrebbe escluso che possano determinarsi effetti apprezzabili sul gettito.	Al riguardo si rappresenta che la previgente disposizione, alla quale comunque non erano stati ascritti effetti finanziari, prevedeva che il versamento del tributo, se di importo inferiore a 1.000 euro annui, potesse essere effettuato con due pagamenti semestrali (entro il 16 giugno e il 16 dicembre dello stesso anno), anziché con quattro versamenti trimestrali in scadenza il giorno 20 del mese successivo alla chiusura di ciascun periodo. Si trattava, evidentemente, di una disposizione dall'esito incerto e difficilmente applicabile, in quanto

Art.26		<p>alle scadenze semestrali indicate non sarebbe stato noto l'ammontare dell'imposta di bollo effettivamente dovuta, non essendo ancora state emesse tutte le fatture dell'anno in corso. La rimodulazione delle scadenze previste dalla norma in esame è finalizzata a consentire ai contribuenti di calcolare esattamente il debito d'imposta da versare, fermo restando che l'imposta dovuta per i primi tre trimestri deve essere versata entro l'anno, seppur in maniera cumulativa. Tuttavia, anche nel caso in cui il debito d'imposta risulti di importo contenuto, ai sensi della disposizione in commento, la scadenza di pagamento per le fatture emesse nel quarto trimestre rimane invariata rispetto alla scadenza ordinaria (attualmente il 20 gennaio dell'anno successivo).</p>
Art.27	<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica evidenzia che la disposizione "comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati" e per tale motivo non ascrive alla stessa effetti finanziari. Tale affermazione sembrerebbe quindi presupporre che i medicinali considerati – oggetto di cessione gratuita ad uso compassionevole – non sarebbero comunque stati posti in vendita. In proposito, appare utile segnalare che la circolare n. 9/E del 2020, dell'Agazia delle entrate, con riferimento al presente articolo afferma che "allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell'epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole."</p> <p>In proposito, andrebbero acquisiti elementi diretti a suffragare l'ipotesi implicitamente assunta dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che la disposizione è introdotta a regime e non è riferita alla momentanea situazione di emergenza sanitaria.</p>	<p>Sul punto si rileva che i farmaci definiti ad uso compassionevole ai sensi del D.M. 7 settembre 2017 possono essere ceduti solo a titolo gratuito, seguendo la specifica procedura prevista del citato DM del 2017. Si tratta di medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica o medicinali provvisti dell'autorizzazione a ll'immissione in commercio per indicazioni diverse da quelle autorizzate. Per tali imprescindibili caratteristiche si configurano, pertanto, come prodotti non commercializzabili, neanche per le finalità terapeutiche di cura del COVID 19, al pari dei beni non commercializzati o non commercializzabili di cui all'articolo 16 della legge 166 del 2016, i quali, se ceduti per finalità solidaristiche, si considerano ai fini fiscali distrutti. Pertanto, alla luce di quanto su esposto si conferma la neutralità della disposizione in parola.</p>
	<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di stima idonei a verificare la invarianza finanziaria affermata. Appare pertanto necessario acquisire i dati e le ipotesi sottostanti la predetta stima di neutralità.</p> <p>Inoltre, in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, si segnala quanto segue.</p>	<p>In merito alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio si conferma la neutralità della disposizione in esame perché nella stima della norma originaria era già stato considerato tutto lo stock di dividendi normalmente distribuiti e pertanto tale stima ricomprende già anche gli effetti riconducibili alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera a), della disposizione in esame che</p>

Art.28	<p>Si evidenzia, in via preliminare, che alla norma originaria - sulla quale si interviene - sono stati ascritti sia effetti positivi di gettito (12,3 milioni per il 2020 e 2,1 milioni annui dal 2021 riferiti all'imposta sostitutiva) sia effetti negativi di gettito (dal 2022, riferiti all'IRPEF ordinaria). La RT riferita alla norma in esame afferma che "la relazione tecnica originaria all'articolo 32-<i>quater</i> del D.L. n. 124/2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari." Tale affermazione sembrerebbe riferita alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera <i>a</i>), che estendono il regime fiscale in esame ai dividendi distribuiti alle società semplici da qualunque soggetto IRES. Premessa la necessità di una conferma in proposito, si evidenzia che la stima originaria sembrerebbe quindi includere anche gli effetti positivi attribuibili alla norma in esame. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.</p> <p>Inoltre, si segnala che la norma in esame introduce un regime transitorio (comma 2-<i>bis</i>) non previsto nella norma sulla quale si interviene. Tenuto conto che alla norma originaria sono ascritti effetti di maggior gettito dal 2020 (imposta sostitutiva) ed effetti di minor gettito dal 2022 (imposta ordinaria IRPEF), e che in base al regime transitorio introdotto, ai dividendi riferiti ad utili pregressi si applica la previgente disciplina, andrebbero fornite informazioni riguardo agli elementi a supporto di quanto affermato dalla RT, secondo la quale la misura "di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento", affermazione questa su cui si basa l'assunzione di neutralità finanziaria evidenziata dalla stessa RT.</p>	<p>estendono il regime fiscale in parola anche ai dividendi distribuiti alle società semplici da qualunque soggetto IRES.</p> <p>Relativamente invece alle osservazioni circa la presenza nella norma in esame di un regime transitorio non indicato anche per la norma originaria e se tale circostanza possa determinare effetti finanziari non stimati dalla relazione tecnica si evidenzia che tale ipotesi è da escludersi perché anche se la norma originaria non indicava espressamente un regime transitorio lo stesso era desumibile dai principi generali dell'ordinamento e quindi la presenza, invece, nella norma di modifica di disposizioni volte a regolamentare il regime transitorio è da ascrivere a semplici motivi chiarificatori.</p>
Art. 29	<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il processo telematico tributario è già operante a legislazione vigente ed obbligatorio nella generalità dei casi (salve eccezioni). Non si hanno quindi osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le attività telematiche rese obbligatorie dal comma 1 possano essere effettuate dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a normativa vigente.</p>	<p>Si conferma che le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
	<p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, considerato che il maggior onere recato dalla norma è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, andrebbero acquisiti dati ed elementi</p>	<p>In merito all'importo di 8 milioni di euro disposto dalla norma, che pone il maggior onere a valere sui finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si fa presente che le risorse sono effettivamente disponibili nel</p>

Art.31 co. 1	di valutazione volti a verificare che il suddetto importo possa effettivamente rendersi disponibile per le finalità previste dalla disposizione attraverso una rimodulazione di altre voci di bilancio dell'Agenzia, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente. Tanto premesso, andrebbe altresì confermato che l'iscrizione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sia stata effettuata in ragione della deroga ai limiti prefissati a legislazione vigente per i trattamenti accessori.	bilancio di esercizio dell'Agenzia e non recano pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa a carico della stessa Agenzia disciplinati a normativa vigente. Infatti, in occasione della recente approvazione del Decreto Legge c.d. "mille proroghe" (articolo 40-bis), l'Agenzia è stata chiamata a dimostrare la disponibilità di risorse economiche del proprio bilancio di esercizio in relazione all'assegnazione di risorse certe e stabili a partire dall'anno 2020 per 5,4 milioni di euro, al fine di incrementare stabilmente il Fondo risorse decentrate. La disponibilità delle risorse fu verificata dal Collegio dei revisori dei conti che, con nota protocollo n.5 del 28 gennaio 2020, attestò che nell'ambito del bilancio dell'Agenzia, all'interno del "Fondo per impegni contrattuali con i dipendenti" sono presenti somme pari a circa 110 milioni di euro sufficienti per dare attuazione alla proposta normativa citata che prevede un incremento annuo di circa 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di dimostrare la disponibilità in Bilancio delle risorse necessarie al predetto incremento del Fondo, ha trasmesso al Collegio dei revisori dei conti una tabella riepilogativa concernente gli accantonamenti e gli utilizzi del "Fondo per impegni contrattuali con i dipendenti" riguardanti gli esercizi dal 2013 al 2018 e gli stralci dei Bilanci per i medesimi anni. Dalle tabelle si evince una disponibilità di risorse sufficienti (circa 110 milioni di euro, di cui circa 102 milioni senza vincolo di destinazione) a sostenere la proposta normativa. È evidente che la disponibilità di più di 100 milioni di euro è sufficiente a garantire sia la copertura finanziaria prevista dall'articolo 40-bis del decreto "Mille proroghe" e sia quella prevista dall'articolo 31, comma 1, del DL 23/2020.
Art.31	In merito all'omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disposta dal comma 3, si evidenzia che il medesimo comma prevede che alla stessa si provveda nell'ambito del fondo delle risorse decentrate e nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica - che nel ribadire il contenuto della disposizione ne afferma la neutralità finanziaria - appare opportuno che venga fornita una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con specifico riferimento all'impatto che la stessa è	In merito all'omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disposta dal comma 3, in particolare alla richiesta di fornire <i>"una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con specifico riferimento all'impatto che la stessa è suscettibile di determinare sul trattamento economico (complessivo) dei medesimi dipendenti dell'Agenzia"</i> , si conferma la neutralità finanziaria e si ribadisce che la disposizione in argomento non comporta pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa già disciplinati a normativa vigente a carico del

co 3	<p>suscettibile di determinare sul trattamento economico (complessivo) dei medesimi dipendenti dell’Agenzia. Inoltre, analogamente a quanto osservato in merito al comma 1, andrebbe confermato che alle nuove eventuali esigenze di spesa determinate dalla disposizione si possa effettivamente provvedere attraverso una rimodulazione degli utilizzi del fondo del Fondo risorse decentrate, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa già disciplinati a normativa vigente. Tali chiarimenti appaiono opportuni considerato che, mentre per effetto del comma 1 si prevede un incremento delle risorse del Fondo risorse decentrate per il solo 2020, l’omogeneizzazione disposta dal comma 3 opera in via permanente a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.</p>	<p>Fondo risorse decentrate. Infatti, già a partire dall’anno 2017, quota parte delle risorse del citato Fondo sono state destinate al “Budget di sede” per indennizzare le attività istituzionali; tra queste vi è quella incisiva e fondamentale azione di contrasto dell’evasione fiscale nazionale e internazionale che i dipendenti dell’Agenzia (sia ex dogane e sia ex monopoli) sono chiamati quotidianamente a svolgere. In tale contesto, nell’ambito della contrattazione integrativa di sede di lavoro si può, sempre nel rispetto delle risorse assegnate, provvedere ad una eventuale rimodulazione delle risorse utilizzabili tra i vari istituti indennitari, senza che l’omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti determini uno specifico impatto sul trattamento economico complessivo dei dipendenti.</p>
Art. 32	<p>In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà garantire la compatibilità con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. L’invarianza finanziaria di tale meccanismo è pertanto affidata ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione della spesa in questione. Pertanto né dalla norma né dalla relazione tecnica è possibile desumere elementi idonei a determinare, in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni, l’effettiva neutralità delle disposizioni in esame. In proposito appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo.</p>	<p>Con riferimento all’articolo 32, sono stati chiesti elementi tali da assicurare circa l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame, in particolar modo in merito al fatto che, quanto contenuto nel decreto ministeriale da adottare ai sensi del comma 2, non determini spese ulteriori rispetto a quelle previste. A tal proposito si sottolinea che è lo stesso articolo 32 a prevedere che, i contenuti del decreto da adottare al fine di stabilire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario, devono essere tali da garantire la compatibilità con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Pertanto, il medesimo decreto sarà necessariamente corredato da una dettagliata relazione tecnica, basata sui valori rilevati a livello nazionale, che darà evidenza della effettiva neutralità del provvedimento in termini di spesa. Le regioni potranno quindi stipulare contratti ai sensi dell’articolo 3 del richiamato D.L. 18/2020 tenendo conto del valore tariffario delle prestazioni da acquistare, nonché degli incrementi di tariffe e delle funzioni in coerenza con l’emanando decreto ministeriale, per un valore complessivo che non superi il finanziamento che lo Stato ha riconosciuto ad ogni singola regione con il D.L. 18/2020 - Tabella A.</p>
	<p>In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere prevalentemente procedurale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Peraltro la proroga della sospensione dei</p>	<p>Con riferimento all’articolo 36, che dispone, anche in ragione della necessità di armonizzare gli obiettivi e le misure di carattere generale introdotte dalla pluralità dei</p>

Art.36	<p>termini processuali disposta dalle norme in esame può considerarsi neutrale a condizione che la stessa non determini, al termine del periodo di sospensione, riflessi sui fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio per gli organi giudiziari e che le misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti possano essere disposte nell'ambito risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'effettiva possibilità che dette condizioni si realizzino appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.</p>	<p>decreti- legge legati all'emergenza COVID-19, sull'intero territorio nazionale, la proroga all'11 maggio 2020 dei rinvii delle udienze e la sospensione dei termini processuali civili e penali già prevista dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 2020, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, la cui applicazione non determina un accrescimento di fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del periodo di sospensione. Si fa riferimento, in particolare, alle misure già adottate di rimodulazione organizzativa e gestionale dagli uffici giudiziari che hanno consentito di operare nell'attuale stato emergenziale e alle ulteriori misure organizzative che potranno essere adottate al fine di consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti, ai cui adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'amministrazione giudiziaria. Si sottolinea, al riguardo il positivo impatto della implementazione della gestione completamente digitalizzata di una serie di adempimenti e servizi che ha anticipato, in taluni casi, l'operatività di soluzioni previste nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, con lo sviluppo e l'utilizzo di una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle multi videoconferenze, delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti, nonché nella possibilità di compiere ulteriori attività da remoto in grado di snellire e velocizzare gli adempimenti istituzionali. Si conferma quindi, che la proposta normativa di cui all'articolo 36, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<p>In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, con riferimento ai commi 1, 2 e 6: non appaiono peraltro evidenti i criteri di quantificazione utilizzati ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle medesime disposizioni. A tale riguardo appare necessario acquisire un chiarimento anche in considerazione del fatto che la norma determina un'accelerazione delle procedure di negoziazione contrattuale nel settore sanitario, prevedendo il pieno recepimento delle ipotesi di adeguamento contenute in uno</p>	<p>In merito all'articolo 38, preliminarmente si evidenzia che, come già evidenziato nella relazione tecnica, la norma, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa <i>ope legis</i> gli effetti economici relativi all'Accordo Collettivo nazionale 2016-2018, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018; per i predetti effetti economici il legislatore rinvia ai parametri già definiti dagli Atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del</p>

Art.38	<p>specifico Atto di indirizzo contrattuale che, in base a quanto previsto dalla vigente disciplina, dovrebbe svolgere solo funzioni introduttive nel processo negoziale.</p> <p>Al riguardo, stante il tenore letterale della norma (che riferisce solamente l'avvenuta acquisizione del parere positivo del Governo sul medesimo atto di indirizzo), in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica non appare evidente se i costi contrattuali delle ipotesi di accordo siano stati verificati - come prescritto dall'art. 47 del D.lgs. n. 165/2001 - ai fini della certificazione della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione economica e di bilancio. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi per escludere spese eccedenti quelle già scontate sulla base della vigente normativa.</p> <p>Nulla da osservare, infine, con riguardo al comma 5, che consente un'ulteriore finalizzazione, di carattere facoltativo, di risorse già stanziata a legislazione vigente.</p>	<p>22 marzo 2018 (tutti approvati dal Governo) e da ultimo risultanti dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 (e 29 agosto 2019) su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla cui copertura finanziaria il Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso favorevolmente con le decorrenze chiarite nella nota del Presidente del Comitato di settore Prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020. In relazione agli atti di indirizzo citati pertanto è stata verificata la compatibilità economico finanziaria ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.</p> <p>Per quel che riguarda poi i criteri di quantificazione utilizzati ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle medesime disposizioni si fa presente che, come specificato nella relazione tecnica, la SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata), tenendo conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, ha determinato per ciascuna area negoziale gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali. La medesima relazione tecnica ha poi chiarito che sarà la SISAC a comunicare alle Regioni il valore dell'adeguamento delle quote capitarie/orarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse. Al riguardo, la relazione tecnica inviata dalla SISAC al Comitato di Settore Regioni-Sanità ed al Governo rende esplicita compiutamente la cornice economico finanziaria su cui poggia l'articolo 38 e chiarisce nel dettaglio le modalità con cui si è pervenuti alla determinazione degli oneri di cui trattasi. Pertanto, in tali termini la disposizione si configura come una mera norma di semplificazione di procedure amministrative, al fine di consentire, nella fase di emergenza, l'erogazione delle risorse ai medici convenzionati in tempi rapidi, trattandosi peraltro di Accordo relativo ad annualità decorse (2016-2018).</p>
	<p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli adempimenti indicati appaiono riconducibili ai compiti istituzionali degli enti coinvolti e che già a legislazione vigente (art. 7 del d. lgs. n. 211/2003, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali) è previsto</p>	<p>Per quanto concerne l'articolo 40, si precisa che l'intervento normativo è volto a semplificare l'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020, muovendo dall'esigenza di meglio definire l'ambito di applicazione della norma, con specifico ed esclusivo riferimento</p>

Art.40	<p>il ruolo di un Comitato etico coordinatore in caso di sperimentazione multicentro. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma – dell’effettiva possibilità per i diversi soggetti interessati di provvedere ai predetti adempimenti nel quadro delle risorse già esistenti.</p>	<p>al settore dei medicinali – di diretta competenza dell’AIFA. Gli adempimenti di natura semplificativa indicati nella disposizione, ricentrano nell’ambito dei compiti istituzionali di tutti gli enti coinvolti, il Comitato tecnico scientifico dell’AIFA, il Comitato tecnico scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile e il Comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Ciò posto, si conferma che non si rilevano elementi di criticità in merito all’effettiva possibilità per i diversi soggetti interessati di provvedere ai predetti adempimenti nel quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, che appaiono appropriate rispetto allo svolgimento dei compiti ad essi affidati.</p>
Art.41	<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 estendono l’erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario (articolo 19 del DL 18/2020) nonché della cassa integrazione in deroga (articolo 22 del DL 18/2020) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, qualora i datori di lavoro sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La normativa previgente limitava invece l’erogazione ai soggetti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>In proposito, si rileva che l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione è concesso nell’ambito di specifici limiti di spesa, cui sono associati un monitoraggio e un meccanismo di salvaguardia ad opera dell’INPS, volti a garantire il rispetto di detti limiti. Ciò premesso, appare tuttavia opportuno acquisire elementi volti a confermare la compatibilità dei predetti limiti di spesa con la potenziale estensione delle platee di soggetti interessati alle misure di integrazione al reddito, derivante dalle disposizioni in esame. In proposito la RT afferma che la stima della nuova platea non comporta modifiche rispetto a quella dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali, che è stata determinata sulla base della propensione di fruizione applicata alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019: non viene peraltro esplicitato come tale parametro sia stato definito in rapporto alla platea di riferimento.</p>	<p>In relazione all’estensione della platea dei destinatari delle prestazioni, di cui agli artt. 19 e 22 del DL n. 18/2020, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, si precisa che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate sulla base di tassi di fruizione, distintamente per le due tipologie di prestazioni, applicati alle distinte platee potenziali di lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile).</p> <p>Gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dagli artt. 19 e 22 del DL n. 18/2020, considerati come limiti di spesa, sono stati stimati sulla base di ipotesi prudenziali di ricorso alla prestazione applicate alle platee dei potenziali beneficiari rispettivamente desunte dagli archivi INPS per le due prestazioni.</p> <p>Rispetto alla prudenza delle ipotesi della relazione tecnica in ordine al tasso di ricorso ai benefici in esame, si fa presente che in assenza di informazioni si è ipotizzato un ricorso più diffuso sui dipendenti tutelati da cassa integrazione (pari al 95%) e un ricorso del 90% per i dipendenti di aziende non tutelate né dalla CIG ordinaria né da Fondi di solidarietà, per un periodo medio di un mese. Per quanto attiene l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL n. 18/2020, si precisa che il numero delle domande considerate sono state stimate sulla base</p>

	<p>Per quanto attiene al comma 3, le disposizioni prevedono che le domande per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del DL 18/2020, siano esenti dall'imposta di bollo. In proposito si prende atto della quantificazione fornita (16 milioni di euro per il 2020) dalla relazione tecnica, che afferma che il numero delle richieste è stato calcolato "sulla base dei dati acquisiti dall'INPS, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga". Tuttavia, poiché i dati in questione sembrano far riferimento al 2019, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità di tale stima, atteso che le misure di contenimento dell'epidemia, sia in Italia che nel resto del mondo, potrebbero aver inciso in senso crescente sulla dinamica delle domande di cassa integrazione e che l'onere per il bollo non è soggetto a limiti di spesa.</p> <p>Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 56 del DL n. 18/2020, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 13.</p>	<p>della platea dei potenziali beneficiari della cassa in deroga per l'anno 2020.</p>
Art.42	<p>Andrebbero tuttavia acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che l'esercizio delle funzioni e delle attività commissariali, come definite ai sensi dei commi 2 e 3 possano essere attuate in condizioni di neutralità finanziarie e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di AGENAS, a legislazione vigente.</p>	<p>Si conferma che l'esercizio delle funzioni e delle attività commissariali potranno essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'AGENAS a legislazione vigente, atteso che le suddette attività saranno svolte attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie di AGENAS, nell'ambito dei compiti statuari e istituzionali di ricerca e di supporto tecnico-operativo alle Regioni propri dell'Agenzia, e potranno essere comunque svolte dal personale dell'Agenzia attualmente in servizio, senza ulteriore aggravio delle prestazioni lavorative già svolte dal medesimo personale.</p>